

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, VALENTINI - Il Senato,

premessi che:

il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), la nuova imposta in materia di gestione dei rifiuti che sostituisce sia la Tia (tariffa di igiene ambientale) che la Tarsu (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), è stato introdotto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto salva Italia); entrato in vigore dal 1° gennaio 2013, consiste in una innovazione che per i cittadini si traduce in un sostanziale aggravio della già significativa pressione fiscale. Tale imposta, calcolata in ragione della superficie dell'immobile di riferimento, ha come obiettivo la copertura economica, per intero, del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dei Comuni. Tale materia è stata oggetto di ampie discussioni anche in ordine alla natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta in relazione ai servizi di smaltimento dei rifiuti;

l'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ha previsto l'entrata in vigore del nuovo tributo a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, stante il fatto che i proventi da esso derivati devono garantire la totale copertura delle spese che le amministrazioni locali affrontano per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, oltre ai costi dei cosiddetti servizi indivisibili, tale tributo si riferisce a qualunque soggetto che a qualsiasi titolo possieda o occupi locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, e la tariffa annuale è calcolata in ragione delle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti in rapporto con la superficie (80 per cento di quella catastale) dell'immobile, in relazione alle attività svolte;

vi è la possibilità concreta che i cittadini possano risultare vessati dal pagamento dell'imposta municipale unica (Imu) sulla prima casa e della Tares, riferendosi entrambe le imposte al pagamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

tale nuovo tributo ha preoccupato in modo notevole le amministrazioni comunali, per le conseguenze che si andranno a determinare in uno spazio temporale molto ristretto e in relazione ad una già difficile condizione operativa dei Comuni, tanto da determinare una iniziativa dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI) finalizzata ad ottenere un'ulteriore verifica, in sede nazionale, delle modalità di calcolo della base imponibile, della gestione della transizione tra la cessazione dei precedenti tributi e l'applicazione del nuovo regime transitorio, delle

procedure di affidamento della gestione dei rifiuti, dei tempi e della modalità di riscossione, dell'incidenza su cittadini, famiglie e imprese dei 2 miliardi di euro di maggiore pressione fiscale che si stima dovrebbe seguire alla introduzione a regime della Tares;

nonostante la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013) abbia introdotto diverse modifiche alla disciplina della Tares e abbia già differito ad aprile 2013 la concreta operatività del tributo, e per quanto con l'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, sia stato posticipato al 1° luglio 2013 il termine per il versamento della prima rata della Tares, permangono comunque notevoli perplessità in materia gestionale e su altri aspetti che necessitano di maggiore chiarezza al fine di non causare, in ambito amministrativo, contenzioso o blocco delle procedure che aggiungano ulteriori difficoltà ai preposti enti locali;

considerato che:

la disciplina relativa alla Tares, a seguito delle modifiche introdotte con la citata legge di stabilità e con il citato decreto-legge n. 1 del 2013, evidenzia alcune contraddizioni che richiedono un'attenta ed approfondita valutazione e l'adozione di urgenti interventi correttivi;

in relazione alle scadenze collegate ai versamenti della Tares per l'anno 2013, emerge in tutta evidenza la necessità di definire, con maggiore certezza, l'articolazione e la scadenza delle rate, che, nell'attuale formulazione, rischiano di essere accorpate in due sole scadenze, con conseguente ulteriore aggravio per i contribuenti;

lo slittamento della prima rata del versamento della Tares al 1° luglio 2013 non è coerente con l'impianto normativo della nuova tariffa, che impone la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. In assenza di adeguati correttivi non è verosimile che i pagamenti dovuti ai gestori del servizio di igiene urbana possano procedere con normale cadenza, in assenza dei flussi finanziari derivanti dalle prime due rate del tributo, tradizionalmente incassate nel corso del primo semestre dell'anno;

il comma 23 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ha una formulazione generica che rischia di generare un possibile contenzioso che potrebbe minare il fondamento stesso del prelievo. Si prevede che il piano finanziario annuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, presupposto essenziale per la determinazione delle tariffe per la componente rifiuti del tributo, sia approvato "dall'autorità competente" senza individuarla con certezza;

l'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto con il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ipotizza un ampliamento delle competenze degli "enti di Governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei", anche nel caso del servizio rifiuti, fino a comprendere la determinazione delle tariffe sia pure per quanto di competenza. Tale formulazione è in evidente contrasto con le potestà regolamentari comunali

in materia di Tares, che includono, ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, la determinazione delle tariffe, sulla base dei costi determinati con il piano finanziario e nell'ambito dei criteri dettati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,

impegna il Governo:

1) perché con la massima urgenza definisca, nell'ambito della sua iniziativa, un provvedimento finalizzato a differire al 2014 l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla Tares, consentendo in via transitoria ai Comuni l'applicazione del precedente regime in materia di tassazione per la gestione dei rifiuti e riservando a successivi provvedimenti l'eventuale revisione della disciplina attuativa della Tares con l'obiettivo di rendere più equo e meno farraginoso il sistema di riscossione del tributo e soprattutto ridurre la già alta pressione fiscale a carico dei cittadini, anche in previsione di una nuova migliore disciplina dell'intera materia di igiene ambientale e trattamento dei rifiuti urbani;

2) nel caso in cui questioni insuperabili relative agli obblighi in materia di finanza pubblica non consentano il differimento della data di entrata in vigore della Tares, all'adozione di efficaci azioni per la definizione di tempistiche di versamento che non si traducano in un eccessivo aggravio, nello stesso periodo, a carico dei contribuenti;

3) a prevedere espressamente, nell'ambito di un eventuale provvedimento di urgenza, che l'autorità competente all'approvazione del piano finanziario annuale di cui al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 sia il Consiglio comunale, facendo salva la competenza di una diversa autorità sulla base di quanto eventualmente previsto da altre disposizioni vigenti in materia.

(1-00017)